

## **I dubbi che frenano le pensioni**

***Governo incerto sui 40 anni di contributi e il part time***

di Nicola Mondelli 4.Continua

Slitterà di un paio di settimane la pubblicazione del decreto con cui il ministro dell'istruzione deve stabilire il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per raggiunto limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie o di trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Analogo slittamento farà registrare la pubblicazione della circolare ministeriale contenente le indicazioni operative per consentire l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto.

Si ritiene indicativamente che il termine entro il quale si potrà presentare o ritirare la domanda potrebbe essere quello del 28 febbraio, termine entro il quale anche i dirigenti scolastici, come dispone l'art. 12 del loro contratto nazionale, possono presentare le istanze di dimissioni aventi effetto dal 1° settembre 2012.

Il ritardo, come si intuisce dall'esito di un recente incontro tra i funzionari ministeriali e le organizzazioni sindacali, convocato appositamente per esaminare i contenuti sia del decreto che della circolare, deriva dalla incerta soluzione da dare ad alcuni problemi sorti per effetto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Diverse sono le questioni in attesa di soluzione.



Quelle più rilevanti e che al momento sono oggetto di interlocuzione tra il ministero dell'istruzione, quello dell'economia e delle finanze, il Lavoro e l'Inps/Inpdap riguardano l'applicazione delle norme contenute nei commi 7 (permanenza in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età) e 11 (risoluzione di autorità del rapporto di lavoro al compimento del 40° anno di servizio e/o di contribuzione dell'articolo 72 della legge 133/2008. Non meno rilevanti sono le soluzioni da dare ai problemi relativi all'applicazione dell'istituto del pensionamento anticipato unitamente al trattenimento in servizio in regime di part-time previsto dal decreto 29 luglio 1997, n. 331. Dovrebbero, invece, essere confermate le modalità di presentazione delle domande di cessazione dal servizio mediante l'utilizzo della procedura "istanze on line", mentre in forma cartacea quelle di trattenimento in servizio. Qualche perplessità sembra sussistere, sempre per effetto delle nuove disposizioni contenute nella riforma del ministro del lavoro, Elsa Fornero, anche sui tempi entro i quali il

personale della scuola può fare valere i nuovi requisiti anagrafici e contributivi per accedere al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia. Alcuni si chiedono infatti se possono essere considerate ancora in vigore le norme contenute nell'art. 59 comma 9 della legge 449/97 nella parte in cui consentono limitatamente al personale docente, Ata e ai dirigenti scolastici che presentano la domanda di dimissioni di maturare i requisiti entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione. Ad avviso di molti tecnici, le disposizioni dell'art. 59 continuano ad avere pieno valore non solo per quanto attengono alla maturazione dei requisiti ma anche nella parte in cui stabiliscono che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico.